

COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 58/03/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso spedito il 12-7-2011 Fu. Ca. innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Como gli avvisi di accertamento delle imposte dirette ed iva per gli anni 2006 e 2007, emesso sul presupposto della determinazione sintetica del reddito ex art. 38, 4 e 5 co DPR 600/73.

La ricorrente contestava l'avviso mettendo in discussione la legittimità dello strumento del c.d redditometro, e nel merito contestava la pretesa dell'ufficio assumendo che erano stati considerati ai fini della indagine sulla sua capacità contributiva taluni beni da considerarsi come primari (abitazione e autovettura) e comunque non di onerosa gestione, segnalando altresì che lo acquisto di un terreno era avvenuto tramite disinvestimenti finanziari.

L'ufficio nelle proprie deduzioni assumeva essere infondati i motivi di opposizione.

Ad avviso della Commissione la opposizione risulta immeritevole di accoglimento; quanto alla asserita illegittimità dello accertamento sintetico, trattasi al contrario di strumento, oltre che previsto espressamente dalla. legislazione tributaria, utilizzabile anche in caso di dichiarazione fiscale apparentemente corretta, fondato sul presupposto logico secondo cui il sostenimento di una spesa (specie se di una certa importanza, come nel caso di specie lo acquisto di un immobile) è indice della sussistenza di un reddito adeguato a sostenerla, il che è coerente con il principio di ragionevolezza (cfr. Cass. 22963/07); nello attuale sistema il contribuente, a fronte della presunzione legale relativa fondata sugli indicatori di reddito, non può sindacare la quantificazione del reddito ricollegato ai beni - indice e neppure la natura del bene (primario o meno), bensì è tenuto a dimostrare di essersi procurato quei beni con redditi esenti o soggetti alla ritenuta alla fonte.

Nel merito, nel caso di specie il ricorrente non ha offerto idonea prova in tal senso; neppure ha dimostrato quanto allegato circa il disinvestimento di titoli finanziari, anzi risultano altri investimenti negli anni 2007 (partecipazioni societarie) e nel 2005 (terreno in proprietà) per somme rilevanti, nonostante la modestia dei redditi dichiarati; la sussistenza di provvista sul conto corrente bancario ovviamente non vale a superare la presunzione di cui sopra, sin tanto che si dimostri la provenienza della stessa.

Attesa la soccombenza devesi porre a carico del ricorrente le spese di lite dell'ufficio

PQM

La Commissione Tributaria Provinciale di Como rigetta il ricorso e pone a carico del ricorrente le spese di lite dell'ufficio liquidate in complessivi euro 500,00 oltre oneri di legge.